

BGer 1B 469/2017 vom 27. Dezember 2017

Bundesgericht, 2017-12-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_469_2017

FR: TF 1B 469/2017 du 27 décembre 2017

IT: TF 1B 469/2017 del 27 dicembre 2017

Regeste

Procedimento penale; realizzazione di beni sequestrati | Procedura penale

Erwägungen

E. 1.1

Presentato contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso in materia penale, tempestivo, è di massima ammissibile (art. 80 cpv. 1 LTF). Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e le rimprovera di avergli negato la legittimazione a insorgere. Egli ha quindi un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Con il diniego della sua legittimazione, al ricorrente è infatti definitivamente negata la possibilità di partecipare in questa componente del procedimento penale. Per lui l'impugnato giudizio costituisce quindi una decisione finale ai sensi dell' art. 90 LTF o che potrebbe causargli comunque un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 LTF (cfr. sentenza 1B_320/2015 del 3 gennaio 2017 consid. 1 non pubblicato in DTF 143 IV 77 ; DTF 139 IV 310 consid. 1 pag. 312).

E. 1.2

Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5). Può quindi far valere che la CRP si sarebbe rifiutata a torto di esaminare il suo reclamo nel merito (cfr. anche DTF 139 II 233 consid. 2.3 pag. 235).

E. 1.3

Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 143 II 283 consid. 1.2. pag. 286). Per di più, quando il ricorrente fa valere la violazione di diritti costituzionali (diritto di essere sentito), esso, in applicazione dell' art. 106 cpv. 2 LTF , esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 142 I 99 consid. 1.7.2 pag. 106).

E. 2.1

La CRP ha rilevato che secondo l' art. 266 cpv. 5 CPP , gli oggetti esposti a rapido deprezzamento o che necessitano di una costosa manutenzione possono essere immediatamente realizzati conformemente alle disposizioni della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento; i proventi di tali realizzazioni sono quindi sequestrati. Ha osservato che sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un

interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 consid. 1 CPP) e che l'interesse giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente e attualmente leso dalla decisione che impugna. Richiamando la giurisprudenza e la dottrina, ha poi stabilito che il mero avente diritto economico di oggetti sequestrati non è legittimato a contestare tale misura, poiché non ne è direttamente leso. Accertato che nel reclamo il ricorrente si definisce quale avente diritto economico di B._____Sagl, i giudici cantonali gli hanno negato la legittimazione a contestare il criticato provvedimento, la sua qualità di imputato non essendo decisiva al riguardo.

E. 2.2

Giova in primo luogo rilevare che nelle sue conclusioni il ricorrente, assistito da due patrocinatori, limitandosi a chiedere di accertare la sua legittimazione, neppure postula l'annullamento della sentenza impugnata. Già per questo motivo, ricordato che il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF), il ricorso è inammissibile. Esso lo è comunque anche nel merito.

E. 2.3

Il ricorrente rileva infatti che sono stati perquisiti alcuni locali di società "a lui riconducibili", tra le quali B._____Sagl, e che il materiale sequestrato serviva anche a un'altra società pure a lui riconducibile, ditte delle quali pretende, ma non dimostra d'essere il proprietario. Ora, secondo la costante prassi, spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (art. 42 cpv. 1 LTF ; DTF 141 IV 284 consid. 2.3 pag. 287; 141 IV 1 consid. 1.1). Disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), egli nemmeno tenta di dimostrare che l'accertamento dei fatti contenuto nel giudizio impugnato, segnatamente ch'egli è solo l'avente diritto economico della citata società, sarebbe addirittura insostenibile e quindi arbitrario (DTF 141 I 70 consid. 2.2 pag. 72; 140 I 201 consid. 6.1). Al riguardo si limita a richiamare l'attenzione del Tribunale federale sul fatto che nell'ordine di sequestro il PP l'avrebbe indicato non solo come imputato, ma anche quale proprietario della menzionata società, così come in un allegato di parte stilato da una segretaria giudiziaria (il cui valore probatorio al dire del ricorrente sarà oggetto di discussione in sede di merito). Accenna al fatto ch'egli sarebbe il reale "padrone e unico vero amministratore" di quella società, adducendo che il socio gerente iscritto nel registro di commercio avrebbe riconosciuto che fungeva soltanto da prestanome e "uomo di paglia".

E. 2.4

Con questi rilievi egli non dimostra tuttavia che sotto il profilo del diritto civile sarebbe il proprietario della società in discussione, ritenuto che la legittimazione a ricorrere dev'essere negata all'avente diritto economico. Né, al riguardo, egli si confronta con la giurisprudenza e la dottrina richiamate nell'impugnato giudizio, che escludono la legittimazione del mero avente diritto economico (DTF 141 IV 380 consid. 2.3.3 pag. 386; sentenze 1B_319/2017 del 26 luglio 2017 consid. 5 e 1B_118/2017 del 13 giugno 2017 consid. 3.1).

E. 2.5

Mal si comprende del resto, né il ricorrente cerca di spiegarlo, perché ribadendo d'essere "organo di fatto", invece di limitarsi a richiamare generiche indicazioni contenute in scritti del magistrato inquirente, egli, assistito da due legali, non possa dimostrare d'essere il proprietario ai sensi del diritto civile della citata società. In tale contesto aggiunge di voler portare a conoscenza del Tribunale federale il fatto, non comunicato in precedenza alla CRP, ch'egli avrebbe sottoscritto un contratto di "retrocessione" delle quote sociali della

società in discussione e che l'assemblea straordinaria l'avrebbe nominato quale gerente. Questo fatto, nuovo, è inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF) e sarebbe comunque ininfluente.

E. 2.6

Giova infine rilevare che la qualità di imputato non consente al ricorrente di fare valere un'asserita lesione di diritti procedurali di terzi, segnatamente della società di cui è soltanto l'avente diritto economico. Egli deve infatti assumere le conseguenze di questa sua scelta aziendale. Neppure il fatto che all'inizio del 2018 dovrebbe essere aggiornato il dibattito nei suoi confronti, muta tale esito.

E. 3

In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.